

Utilizzabilità dei giudici onorari di Tribunale quali giudici tutelari.

(Risposta a quesito del 24 ottobre 2001)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 24 ottobre 2001, ha adottato la seguente deliberazione:

“- visto il quesito del Presidente del Tribunale di Civitavecchia diretto a conoscere i limiti in ordine all'utilizzabilità dei GOT quali giudici tutelari,

o s s e r v a

- Il paragrafo 60.2 della circolare P-24076 del 24.12.1999 sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2000-2001 prevede che *“Salvo imprescindibili esigenze di servizio, alle quali non possa altrimenti farsi fronte, da documentare adeguatamente, deve essere seguito il criterio di assegnare ai GOT le controversie già rientranti nella competenza del pretore e di non assegnare, nel settore civile, affari nelle materie del lavoro, fallimentare, societaria e della famiglia”*.
- Il paragrafo 3, punto b) della circolare 8 aprile 1999 sul giudice unico di primo grado –compatibile e tuttora vigente in parte qua – riconduce espressamente la materia tutelare al settore famiglia, di cui costituisce una ipotesi di subspecializzazione.
- La risoluzione del 20.4.2000, infine, al punto 10) precisa che i GOT possono essere destinati ad attività collaborativa – tra le quali vengono annoverate, in particolare, le residue competenze amministrative già appartenenti al pretore – mentre, per quanto concerne la loro destinazione all'attività di udienza, ribadisce la su enunciata limitazione all'utilizzo dei GOT nel settore della famiglia.
- ritenuto, pertanto, che la richiesta del Presidente del Tribunale di Civitavecchia può trovare adeguata soluzione con l'applicazione dei principi su indicati,

d e l i b e r a

di rispondere nei termini di cui in motivazione”.